

CAMERA DEI DEPUTATI N 1584

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROMITA, FURNARI, SULLO, REGGIANI, VIZZINI, CUOJATI

Presentata il 1° aprile 1980

**Modifica all'articolo 19 della legge 9 dicembre 1977, n 903,
concernente la parità di trattamento tra uomini e donne in
materia di lavoro**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La relazione sullo stato di attuazione della legge 9 dicembre 1977, n 903, presentata il 31 dicembre 1979 alle Camere dal Ministro del lavoro e previdenza sociale, costituisce uno strumento di valutazione della misura in cui il principio di parità tra uomini e donne in materia di lavoro, è stato recepito sia dal settore pubblico che da quello privato, nel primo anno di vigenza della legge stessa

Il Ministro del lavoro ha opportunamente premesso che « in questo campo, una piena applicazione dei nuovi principi richiede una modifica sostanziale di mentalità, di usi e di costumi » modifica quanto mai urgente dal momento che se il datore di lavoro privato ha opposto resistenza all'applicazione del principio di parità (specialmente per quelle attività tradizionalmente riservate agli uomini), la pubblica amministrazione non è stata da meno

Il Ministro del lavoro ha infatti dichiarato che « per quanto riguarda il settore

pubblico, la Presidenza del Consiglio ha rivolto un invito a tutti i ministeri per l'osservanza della legge di cui trattasi. Ciononostante si sono resi necessari interventi del ministro e dei suoi organi periferici, per rimuovere situazioni di inosservanza della legge stessa » Ed ha proseguito « La maggior parte delle situazioni sopra evidenziate sono state oggetto di interrogazioni parlamentari »

Questi elementi hanno rafforzato la convinzione che sia quanto mai necessaria ed urgente la presente proposta di legge

Lo Stato infatti, principale datore di lavoro, ha l'obbligo di controllare che tutti gli atti che hanno come oggetto un rapporto di pubblico impiego, siano conformi alla lettera ed ancor più allo spirito della legge di parità tra i due sessi

Così come la pubblica amministrazione deve, ancor prima di essere in ciò sollecitata dagli atti del sindacato ispettivo parlamentare (come è stato evidenziato dalla stessa relazione del Ministro del lavoro) o

dai ricorsi degli interessati, procedere ad un sistematico esame di decreti, regolamenti e circolari e controllare che essi non si risolvano in una discriminazione in danno dell'uno o dell'altro sesso, in tutte le vicende del rapporto di impiego, dal momento della sua instaurazione a quello della sua conclusione.

Ogni situazione che possa risolversi in un pregiudizio nella carriera o in una diminuzione di vantaggi economici, sotto qualsiasi forma corrisposti dalla pubblica amministrazione e riconducibile esclusivamente all'appartenenza all'uno piuttosto che all'altro sesso, deve essere eliminata attraverso uno strumento di autocontrollo costante e non occasionale o indotto, sen-

za che l'amministrazione debba essere costretta ad eliminare atti riconosciuti lesivi degli interessi legittimi e dei diritti del pubblico dipendente, con sentenze del Tribunale amministrativo o del giudice ordinario.

Con la presente proposta si intende quindi imporre un preciso obbligo ai singoli ministeri di procedere, attraverso la costituzione di un apposito ufficio, alla individuazione delle disposizioni in contrasto con i principi espressi nella legge 9 dicembre 1977, n. 903, ed al loro adeguamento allo spirito della reale parità di trattamento dei dipendenti di ambedue i sessi, in ottemperanza al principio generale della perfetta aderenza della pubblica amministrazione alle leggi dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 19 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è sostituito dal seguente:

« Entro il 31 dicembre 1980 ogni ministero deve provvedere alla costituzione di un proprio ufficio preposto all'esame di tutti gli atti di carattere amministrativo, di competenza del ministero stesso, emanati anteriormente e tuttora in vigore, al fine di adeguarli al principio di parità di trattamento tra uomini e donne, di cui agli articoli precedenti.

Cessano altresì di avere efficacia tutte le disposizioni degli altri enti pubblici, dei contratti collettivi o individuali di lavoro, dei regolamenti interni alle imprese e degli statuti professionali, che operino una discriminazione tra i due sessi, fatte salve le deroghe di cui all'articolo 1, quarto comma.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».